



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LATINA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI RUBERTO	RAFFAELE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	POLI	MARIATERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>	PORTARO	ANTONINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 775/2017
depositato il 16/05/2017

- avverso RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n° 96795 TRIB.ERARIALI
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LATINA
difeso da:

[REDACTED]
VIA [REDACTED]

proposto dal ricorrente:

difeso da:

[REDACTED]
VIA [REDACTED]

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 775/2017

UDIENZA DEL

22/09/2017 ore 11:30

N°

1147/20

PRONUNCIATA IL:

22/09/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 OTT. 20

Il Segretario

[Signature]

Con ricorso ritualmente depositato presso questa CTP la ██████████ srl ha contestato la revoca dei piani di rateizzazione prot. N. 96795 del 25.3.2013 e N. 116125 del 13.10.2014 eccependone l'illegittimità e la nullità per violazione degli artt. 3 e 21-opts L. 241/1990 e 7 L. 212/2000, dell'art. 19 DPR 602/1973 e dell'art. 6 del D.L. 193/2016. Chiedeva, previa sospensione, l'annullamento della revoca.

Si costituiva in giudizio l'Equitalia Servizi di Riscossione SpA, la quale – per il tramite il proprio procuratore avv. ██████████ – si limitava a precisare che in caso di decadenza la contribuente può richiedere l'ammissione ad un nuovo piano di rateizzazione e che nel caso di specie avendo la contribuente richiesto una nuova rateizzazione ex D.Lgs. n. 159/2015 non le può essere concessa poiché non risulta che abbia adempiuto ad una precedente. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione, assegnata la competenza del provvedimento ex art. 47, c. 3, D.Lgs. 546/1992 a questa Sezione da parte del Presidente della CTP e disposta la sospensione della revoca con relativa condanna alle spese pari ad € 1.600 per tale fase cautelare, dopo la trattazione di merito avvenuta in data odierna, sentito il Presidente-Relatore,

osserva

che il ricorso è accolto poiché ritenuto fondato in ogni sua parte.

Valga preliminarmente valutare quale tempestivo e legittimo il ricorso presentato avverso una tacita disposizione di revoca di agevolazioni tributarie poiché è previsto dall'art. 19, c. 1, lettera h) del D.Lgs. 546/1992 e che risulta – senza contestazione di parte avversa, per cui sin da tal elemento può applicarsi l'art. 115 cpc – la tempestività della presentazione rispetto alla conoscenza dell'azione contestata e posta in essere dalla A.f.

Nella specie si verte di revoca tacita di un piano di rateizzazione esattoriale disposto dal concessionario della riscossione e la Contribuente ne contesta sia l'omessa notifica e sia il difetto assoluto di motivazione.

Valga ricostruire brevemente la portata legislativa e regolamentare della fattispecie.

Prima del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 la decadenza dalla rateazione era prevista in due ipotesi: per mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate (anche distanziate). Il decreto legge n. 16/2012 ha modificato la disciplina prevedendo la decadenza dal beneficio della rateazione esclusivamente nel caso in cui il contribuente non abbia pagato due rate consecutive. E nel 2013, il D.L. 69/2013, il cd. "Decreto del fare", ha modificato ancora la norma disponendo che si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. La Riforma fiscale ha cambiato le regole sulla dilazione del pagamento, contenute nell'articolo 19 del Dpr 602/1973. La possibilità di interrompere il piano di rateazione Equitalia scatta, come detto, dopo cinque rate non pagate (prima erano otto). La procedura è la seguente: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

In tema di riscossione, l'articolo 3 del Decreto Legislativo 159/2015 ha introdotto il nuovo articolo 15-ter nel Dpr 602/1973, che ha per titolo «Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'agenzia delle Entrate»: ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità non comportano l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione. Nel dettaglio, il contribuente non decade dal beneficio della rateazione qualora, alternativamente, si verifichi un insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% della rata e, in ogni caso, a 10.000 euro ovvero, in caso di tardivo versamento della prima rata,

non superiore a 7 giorni. In tali casi, nonché nell'ipotesi di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione per ritardato od omesso versamento, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L'iscrizione a ruolo non è eseguita nel caso in cui il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Orbene, fino all'emanazione del decreto legislativo 159/2015, che in attuazione della delega fiscale ha introdotto il <<lieve inadempimento>>, va detto che nell'ordinamento non esisteva alcuna previsione secondo la quale delle lievi irregolarità commesse da un contribuente non avessero alcun rilievo. L'Agenzia delle Entrate con la circolare 27/2013 aveva, tuttavia, previsto che versamenti insufficienti di piccole somme o ritardi di qualche giorno non facessero decadere il contribuente dagli istituti deflattivi del contenzioso. Con una successiva circolare 29/04/2016 n. 17/E interpretativa del nuovo decreto citato, l'Agenzia delle Entrate chiariva appunto che la disciplina del lieve inadempimento è applicabile a decorrere dal 22 ottobre 2015 (entrata in vigore della norma) e con riferimento a tutti gli istituti deflattivi del contenzioso, inclusa acquiescenza, adesione, avvisi bonari, conciliazione e mediazione

Sul tema, recente la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9176, quinta sezione civile, del 6 maggio 2016 che alimentando vari dubbi interpretativi, ed esprimendosi in modo alquanto rigoroso nell'interpretare la norma di cui in oggetto, ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina del lieve inadempimento e ha affermato che in ogni caso è applicabile solo per gli avvisi bonari e per le adesioni

degli accertamenti.

Tomando per un attimo alla fattispecie, si sconosce del tutto se la revoca, in quanto mai formalizzata e mai notificata, abbia potuto riguardare omessi versamenti o solo tardivi versamenti, aspetto, il primo della serie, che fa derivare la necessità che fosse emesso un formale provvedimento di revoca da cui farne discendere la possibilità di valutarne la fondatezza e la legittimità se ed in quanto riguardante solo omessi versamenti e non anche ritardati versamenti, se ed in quanto riguardante lievi adempimenti, se riguardanti avvisi bonari, cartelle esattoriali od accertamenti (poiché ciascuno di atti è caratterizzato da una propria procedura di rateazione, le condizioni di decadenza dalla stessa risultano, parimenti, differire in funzione dell'atto per cui si è richiesta la rateazione).

Nessun provvedimento di revoca, però, è mai stato alla Società notificato con conseguente nullità della stessa revoca per lesione del diritto al contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 241/1990. Tra l'altro la Parte resistente, in sede di costituzione, nulla ha contro dedotto ed è applicabile senza dubbio alcuno l'art. 115 cpc, ove è previsto che un elemento processuale se non è contestato e se non lo idoneamente contestato da parte avversa è da accogliere.

Non si tralascia che ogni provvedimento di accoglimento o di rigetto emesso dagli uffici finanziari, per effetto del D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, deve essere emanato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa istanza e ritualmente notificato al contribuente nelle forme ordinarie previste dalla legge. Per quanto concerne la formazione del silenzio-rifiuto a seguito dell'istanza di dilazione occorre aver riguardo proprio al D.M. n. 678/1994. Trattandosi di provvedimento amministrativo discrezionale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e come ribadito dall'art. 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212, deve obbligatoriamente contenere una motivazione che

renda edotto il contribuente sugli elementi considerati dall'ufficio e sulle determinazioni assunte, sia in caso di accoglimento che – a maggior ragione – di rigetto dell'istanza, indicando con chiarezza i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione; analogamente, gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a motivare l'articolazione del piano di dilazione o il di esso diniego o la revoca.

Il mancato pagamento di 5 o 8 rate anche non consecutive del piano concesso da Equitalia comporta la decadenza dalla rateazione, a seguito della quale Equitalia può proseguire con la riscossione coattiva dei crediti. Il passo successivo alla decadenza dalla rateazione è rappresentato dalla notifica di un'intimazione di pagamento: quest'ultima per essere valida deve essere motivata. In particolare, essa deve indicare in modo specifico i motivi della decadenza dal piano di rateazione con conseguente sollecito di pagamento dell'intero importo residuale, per cui la carenza di motivazione in tal senso comporta la nullità dell'atto di intimazione di pagamento. La ragione di ciò deve intendersi sussistente nel fatto che la motivazione dell'intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e correttezza degli atti tra le parti. La sua mancanza determina la nullità dell'atto [Art. 7 L. 212/2000]. Il rapporto tra contribuente ed Equitalia, così come quello con l'ente creditore, deve mirare alla massima trasparenza e collaborazione ed è improntato su una serie di atti regolarmente portati a conoscenza delle parti, con i mezzi previsti dalla legge, tali da consentire di comprendere i motivi che li sorreggono. È vero che la decadenza dalla rateizzazione avviene d'ufficio (in pratica, in modo automatico dopo il mancato pagamento di 5 o 8 rate anche non consecutive), ma se Equitalia intende avvalersi di tale decadenza, deve specificare i motivi per i quali essa si è

avverata.

Dunque, è nulla l'intimazione di pagamento successiva al mancato pagamento di cinque rate del piano di rientro, qualora Equitalia non specifichi le motivazioni dell'atto, le ragioni della decadenza e il momento in cui essa si è verificata.

Ora se è nulla l'intimazione che non risponde a tali requisiti quando manca proprio l'avviso di intimazione va rilevata la nullità della revoca, revoca che – come testé motivato – è senza dubbio – come nella specie – priva di motivazione. La motivazione dell'intimazione, consistente nel venir meno del beneficio del pagamento a rate, è essenziale per garantire il rispetto dei principi di trasparenza degli atti tra le parti e la sua mancanza determina la nullità dell'atto, come anche prescritto dall' art. 7, L. 212/2000. La Parte resistente anche in merito alla omessa motivazione nulla ha contro dedotto e quindi è applicabile senza dubbio alcuno l'art. 115 cpc, ove è previsto che un elemento processuale se non è contestato o idoneamente contestato da parte avversa è da accogliere.

Per di più mentre la Parte ricorrente ha documentato di non esser venuta meno agli adempimenti relativi ai piani di rateizzazione al momento della proposizione dell'istanza di definizione agevolata dei carichi esattoriali ai sensi del D.L. 193/2016, l'Equitalia non solo nulla ha motivato quanto alla revoca – ma di ciò si è già scritto nella parte che precede – ma soprattutto nulla ha contro dedotto in questa sede, limitandosi a richiamare il funzionamento del D.Lgs. n. 159/2015 e ad evidenziare la possibilità di una nuova rateizzazione. A tal proposito, anche a tal proposito è applicabile senza dubbio alcuno l'art. 115 cpc, ove è previsto che un elemento processuale se non è contestato o idoneamente contestato da parte avversa è da accogliere.

Di talché, annulla la revoca dei piani di rateizzazione di cui al presente giudizio e per

gli effetti il ricorso è accolto.


Stante tale decisione, considerata la difesa della Parte resistente non del tutto attinente alle questioni sollevate dalla Ricorrente (in particolare quanto alla eventuale inadempienza della Ricorrente in sede di rateizzazione), in applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 92 cpc, si conferma la soccombenza delle spese per la fase cautelare nella misura di € 1.600 e si condanna la Parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di € 2.500, oltre oneri accessori di legge.

PQM

La Commissione, relativamente al processo RGR n. 775/2017, "Accoglie il ricorso. Condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite di merito nella misura di € 2.500 (duemilacinquecento), oltre oneri accessori, confermando oltre che le spese liquidate nella fase cautelare sono pari ad € 1.600 (milleseicento), oltre oneri accessori di legge".

Così deciso in Latina, addì 22.9.2017

IL PRESIDENTE-RELATORE



(Raffaele Di Ruberto)